Deliberazione della Giunta Regionale 27 giugno 2017, n. 23-5232

Autorizzazione alla stipula del protocollo d'intesa con l'Agenzia del Demanio finalizzato all'avvio di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di ambito regionale.

A relazione del Vicepresidente Reschigna:

Premesso che:

- sin dall'anno 2008, nel quale è stato emanato l'articolo 58 D.L. 112/2008, il legislatore ha voluto dare un impulso fondamentale per la concreta attuazione delle politiche di dismissione e di valorizzazione dei patrimoni immobiliari pubblici degli enti territoriali e dei vari enti pubblici nonché dello Stato;
- nell'attuale momento storico le iniziative di valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico sono, non solo necessarie, ma a volte ineludibili, se non si vuol mettere a rischio la sopravvivenza del bene stesso e questo ancor di più con riferimento ai beni culturali ad alto valore storico e artistico;
- un aspetto importante per massimizzare i risultati e per rendere i patrimoni immobiliari pubblici funzionali alle strategie di valorizzazione è rappresentato dalla necessità di integrazione delle politiche, degli attori e dei finanziamenti;
- L'Agenzia del demanio è l'attore istituzionale, funzionalmente competente a porre in essere azioni di collaborazione in favore di Enti pubblici, finalizzate alla razionalizzazione, dismissione e valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico;
- l'Agenzia del Demanio, inoltre, nell'ambito del ruolo istituzionale ad essa affidato, al fine di supportare gli Enti Pubblici nell'avvio di concrete iniziative di valorizzazione, trasformazione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ad essi appartenente o da essi gestito, promuove le attività necessarie alle verifiche di prefattibilità giuridico-amministrative, tecnico-operative, nonché di contesto istituzionale, per l'individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di attuazione, anche ai sensi degli artt. 33 e 33-bis D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011;
- la Regione Piemonte promuove lo sviluppo del proprio territorio e ritiene importante promuovere e intraprendere un'attività di rilancio strutturale e sviluppo territoriale, anche attraverso l'ottimizzazione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico presente sull'intero territorio regionale, non strumentale e di proprietà dei diversi Soggetti Pubblici, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Dato atto che:

- la Regione riconosce negli strumenti per l'attuazione delle politiche sul patrimonio immobiliare pubblico, nonché nelle operazioni di finanza immobiliare di cui all'art. 33 D.L. n. 98/2011, i veicoli idonei per lo sviluppo dell'iniziativa di rilancio strutturale, valorizzazione, razionalizzazione e/o gestione degli immobili pubblici non strumentali ed appartenenti al patrimonio regionale.

Valutato che:

- l'impostazione risponde all'esigenza di affrontare la criticità fondamentale evidenziatesi negli ultimi anni, della scarsa disponibilità di risorse finanziarie per sostenere interventi di valorizzazione e sviluppo dei patrimoni immobiliari pubblici, accentuata dalla difficile congiuntura economica, nonché la necessità di disporre di competenze altamente specializzate, in grado di fornire supporto tecnico-specialistico nella strutturazione di organici piani integrati di razionalizzazione e sviluppo immobiliare, finalizzati

contestualmente alla riduzione della spesa, alla creazione di valore, alla generazione di entrate;

- l'Agenzia del Demanio è l'unico soggetto istituzionalmente autorizzato ai sensi dell'art.33 comma 8 bis DL n.98/2011 all'utilizzo delle risorse statali relative alle spese di funzionamento della società di gestione del risparmio o delle società a cui sono conferiti o trasferiti beni immobili dello Stato ad uso diverso da quello residenziale.

Verificato che:

- le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune anche ai sensi della Legge del 7 agosto 1990 n.241 e smi;

visto lo schema di protocollo di intesa predisposto tra l'Agenzia del Demanio e la Regione Piemonte volto alla formalizzazione di un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato da un lato all'avvio di nuove iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio regionale di riferimento, anche attraverso la strutturazione di operazioni di finanza immobiliare ex art 33 D.L. n.98/2011 e sulla base delle iniziative in corso di avvio da parte della INVIMIT SGR e, dall'altro, alla verifica delle ulteriori potenzialità di sviluppo del patrimonio immobiliare in ambito regionale nonché promuovere un'azione di gestione integrata dei rispettivi patrimoni immobiliari nella ricerca di ogni possibile sinergia utile alla razionalizzazione e valorizzazione degli asset;

ritenuto meritevole di condivisione lo schema di Protocollo d'intesa su citato e qui allegato;

considerato che la presente deliberazione non comporta oneri per il bilancio regionale;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016;

tutto ciò premesso, la Giunta Regionale, unanime,

delibera

1. di approvare lo schema di Protocollo d'intesa qui allegato, finalizzato all'avvio di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di ambito regionale, anche ai sensi degli artt. 33 e 33 bis del D.L. n.98/2011, conv.in L. n. 111/2011;

2. di dare mandato al Presidente della Giunta regionale di sottoscrivere il Protocollo d'intesa qui allegato, autorizzando la Direzione Risorse finanziarie e Patrimonio ad eventuali modifiche al testo, di natura non sostanziale, che si rendessero necessarie a seguito di ulteriori confronti con l'Agenzia del Demanio.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010 nonché ai sensi dell'art. 23, lett.d), D.lgs.n. 33/2013 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Amministrazione trasparente".

(omissis)

Allegato

REGIONE PIEMONTE

AGENZIA DEL DEMANIO

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

REGIONE PIEMONTE

E

AGENZIA DEL DEMANIO

finalizzato all'avvio di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico di ambito regionale,

anche ai sensi degli artt. 33 e 33bis del D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011.

PREMESSO CHE

il patrimonio immobiliare del settore pubblico, centrale e territoriale, rappresenta un valore sociale ed economico di fondamentale importanza per il Paese che, attraverso l'avvio di concrete iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione può costituire un fattore di crescita per l'economia;

tali operazioni possono costituire, nell'ambito del contesto economico e sociale di riferimento, elemento di stimolo ed attrazione di interventi di sviluppo sostenibile locale, nonché di incremento delle dotazioni di servizi pubblici locali e di quelle relative all'abitare;

un aspetto importante per massimizzare i risultati e per rendere i patrimoni immobiliari pubblici funzionali alle strategie di valorizzazione è rappresentato dalla necessità di integrazione delle politiche, degli attori, dei finanziamenti;

l'Agenzia del Demanio (di seguito solo Agenzia), nell'ambito della *mission* istituzionale ad essa affidata, al fine di supportare gli Enti Pubblici nell'avvio di concrete iniziative di valorizzazione, trasformazione, gestione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ad essi appartenente o da essi gestito, promuove le attività necessarie alle verifiche di prefattibilità giuridico-amministrative, tecnico-operative, nonché di contesto istituzionale, per l'individuazione degli strumenti e delle modalità più efficaci di attuazione, anche ai sensi degli artt. 33 e 33-bis D.L. n. 98/2011, conv. in L. n. 111/2011;

la Regione Piemonte (di seguito, Regione) promuove lo sviluppo del proprio territorio e ritiene importante promuovere e intraprendere un'attività di rilancio strutturale e sviluppo territoriale, anche attraverso l'ottimizzazione, la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare pubblico presente sull'intero territorio regionale, non strumentale e di proprietà dei diversi Soggetti Pubblici, anche al fine del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica;

il legislatore è intervenuto con l'articolo 33 del D.L. 98/2011 nel quadro normativo in materia di gestione, valorizzazione, utilizzazione e dismissione dei beni immobili pubblici, prevedendo la creazione di un sistema integrato di fondi immobiliari, con l'obiettivo di accrescere l'efficienza dei processi di sviluppo e valorizzazione dei patrimoni immobiliari di proprietà pubblica;

CONSIDERATO CHE

la Regione ha riconosciuto negli strumenti per l'attuazione delle politiche sul patrimonio immobiliare pubblico, nonché nelle operazioni di finanza immobiliare di cui all'art. 33 D.L. n. 98/2011, i veicoli idonei per lo sviluppo dell'iniziativa di rilancio strutturale, valorizzazione, razionalizzazione e/o gestione degli immobili pubblici non strumentali ed appartenenti al patrimonio regionale;

tale impostazione risponde all'esigenza di affrontare talune criticità apparse sempre più evidenti negli ultimi anni, quali la scarsa disponibilità di risorse finanziarie per sostenere interventi di valorizzazione e sviluppo dei patrimoni immobiliari pubblici, accentuata dalla difficile congiuntura economica, nonché la necessità di disporre di competenze altamente specializzate, in grado di fornire supporto tecnico-specialistico nella strutturazione di organici piani integrati di razionalizzazione e sviluppo immobiliare, finalizzati contestualmente alla riduzione della spesa, alla creazione di valore, alla generazione di entrate;

la Regione, quindi, individua nell'Agenzia del Demanio l'attore istituzionale funzionalmente competente a fornire supporto tecnico-specialistico, per l'avvio di iniziative di razionalizzazione, dismissione e valorizzazione di patrimoni immobiliari pubblici;

le Parti firmatarie condividono, dunque, la necessità di operare congiuntamente per l'avvio di tutte le attività propedeutiche e connesse, volte alla preliminare conoscenza del patrimonio

immobiliare pubblico, alla segmentazione del portafoglio per l'attuazione delle più idonee politiche di patrimonio e allo sviluppo di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione, anche ai sensi dell'art. 33 D.L. n. 98/2011, del patrimonio immobiliare di riferimento;

VISTI

la L. 7 agosto 1990, n. 241, recante: "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" e, in particolare:

- l'art. 15 L. 7 agosto 1990, n. 241, il quale prevede che le Pubbliche Amministrazioni possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

il D. Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e, in particolare:

- l'art. 61, co.1, così come modificato dall'art.1, co.1, lett. f), D. Lgs. 3 luglio 2003 n.173, che ha trasformato l'Agenzia del Demanio in Ente Pubblico Economico;
- l'art. 65, co. 1, che attribuisce all'Agenzia l'amministrazione dei beni immobili di proprietà dello Stato con il compito di razionalizzarne e valorizzarne l'impiego, di sviluppare il sistema informativo sui beni del demanio e del patrimonio, utilizzando in ogni caso, nella valutazione dei beni a fini conoscitivi e operativi, criteri di mercato, di gestire con criteri imprenditoriali i programmi di vendita, di provvista, anche mediante l'acquisizione sul mercato, di utilizzo e di manutenzione ordinaria e straordinaria di tali immobili;
- l'art. 65, co. 2, che prevede la possibilità per l'Agenzia di stipulare convenzioni con Regioni, Enti locali ed altri Enti pubblici, per la gestione dei beni immobili di rispettiva proprietà, previsione espressamente recepita dallo Statuto dell'Agenzia del Demanio all'art. 2, co.3;

il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, conv. in L. 6 agosto 2008, n.133 ed in particolare l'art. 58, recante: *"Ricognizione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Comuni ed altri Enti Locali";*

il D.L. 25 settembre 2001 n. 351, conv. in L. 23 novembre 2001 n. 410 e, in particolare:

- l'art. 3-bis recante: "*Valorizzazione e utilizzazione a fini economici dei beni immobili tramite concessione o locazione*";
- l'art. 3-ter recante: "*Processo di valorizzazione degli immobili pubblici";*

il D.L. 6 luglio 2011, n.98, conv. in L. 15 luglio 2011, n.111 e, in particolare:

- l'art.33, che prevede l'istituzione di una Società di gestione del risparmio (SGR), per la costituzione di uno o più fondi immobiliari che investano in fondi chiusi promossi o partecipati da Enti Territoriali – anche costituiti in forma consorziata o associata ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – da altri Enti Pubblici, o da Società interamente partecipate dai predetti Enti, ovvero per la costituzione di uno o più fondi d'investimento immobiliare, a cui trasferire o conferire immobili di proprietà dello Stato non utilizzati per finalità istituzionali e diritti reali immobiliari, nonché immobili degli Enti Territoriali – anche costituiti in forma consorziata o associata ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 – di altri Enti Pubblici, o di Società interamente partecipate dai predetti Enti;

– l'art.33-bis, come modificato dall'art.3, co.15, D.L. 6 luglio 2012, n.95, convertito con modificazioni in L. 7 agosto 2012, n.135, che attribuisce all'Agenzia il compito di promuovere iniziative volte all'istituzione di fondi immobiliari, società e consorzi per la valorizzazione, trasformazione, gestione e alienazione del patrimonio immobiliare pubblico di proprietà degli Enti territoriali, dello Stato e degli Enti dagli stessi vigilati;

il Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 19 marzo 2013 di costituzione della Invimit SGR Società di Gestione del Risparmio che persegue i seguenti obiettivi strategici:

a) partecipare in fondi comuni di investimento immobiliare chiusi, promossi da Regioni,Province e Comuni, anche in forma consorziata, e da altri enti pubblici ovvero da società interamente partecipate dai predetti enti (cosiddetto "Fondi di fondi");

b) investire direttamente nell'acquisto di immobili in locazione passiva alle PubblicheAmministrazioni, in ottica di razionalizzazione degli usi istituzionali;

c) c) acquistare immobili di proprietà degli Enti territoriali ad uso ufficio o già inseriti in programmi di valorizzazione, recupero e sviluppo del territorio;

il D.L. 12 settembre 2014 n. 133, conv. in L. 11 novembre 2014 n. 164 ed in particolare:

– l'art. 24, rubricato: "*Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio*";

– l'art. 26 rubricato: "*Misure urgenti per la valorizzazione degli immobili pubblici inutilizzati*";

il D.L. 31 maggio 2014 n. 83, conv. in L. 29 luglio 2014, n. 106 e, in particolare, l'art. 11 co. 3;

la L.R. del Piemonte n.9 del 14 maggio 2015 "*Legge finanziaria per l'anno 2015*"

la L.R. del Piemonte n.19 del 25 ottobre 2016 "*Disposizioni di riordino e razionalizzazione dell'ordinamento regionale*";

la Delibera della Giunta regionale n……del…….con cui è stata autorizzata la stipula del presente protocollo;

Quanto sopra premesso e considerato,

tra

Regione Piemonte, in persona del Presidente Sergio Chiamparino,

Agenzia del Demanio, in persona del Direttore Roberto Reggi,

si conviene e si stabilisce quanto segue:

Art. 1

(Valore delle premesse e degli allegati)

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Protocollo, ne costituiscono parte integrante e sostanziale.

Art. 2

(Oggetto ed obiettivi del Protocollo)

Il presente Protocollo ha ad oggetto la formalizzazione di un rapporto di collaborazione istituzionale, già avviato tra le Parti Firmatarie, finalizzato, da un lato, all'avvio di nuove iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare pubblico ricadente nel territorio regionale di riferimento, anche attraverso la strutturazione di operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n. 98/2011 e sulla base delle iniziative in corso di avvio da parte della INVIMIT SGR e, dall'altro, alla verifica delle ulteriori potenzialità di sviluppo del patrimonio immobiliare di ambito regionale, con particolare attenzione alla conoscenza di un patrimonio minore che potrà essere selezionato per le iniziative di valorizzazione promosse dall'Agenzia del Demanio in collaborazione con altri soggetti pubblici istituzionali tra cui i progetti a rete "VALORE PAESE – DIMORE" e "VALORE PAESE - CAMMINI E PERCORSI". Il presente Protocollo ha altresì l'obiettivo di promuovere un'azione di gestione integrata dei rispettivi patrimoni immobiliari nella ricerca di ogni possibile sinergia utile alla razionalizzazione e valorizzazione degli asset.

Art. 3

(*sistema dei fondi immobiliari*)

A partire da un primo portafoglio immobiliare ricadente nel territorio regionale già censito dall'Agenzia e costituito dai beni di proprietà di Enti Pubblici - Territoriali e non - candidati in Proposta Immobili 2015 e 2016, le Parti si impegnano ad individuare un più specifico portafoglio di immobili di proprietà dello Stato, della Regione e di altri Soggetti Pubblici appartenenti al Settore Regionale Allargato, ivi comprese le ASL presenti sul territorio regionale, che sarà oggetto di una specifica attività di segmentazione e analisi per la eventuale strutturazione di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione o dismissione ai sensi dell'art. 33 D.L. n. 98/2011.

In particolare, l'attività di segmentazione, valutazione ed analisi, anche attraverso l'avvalimento di professionisti terzi, consentirà di indagare ogni reale e concreta opportunità di attivazione degli strumenti di finanza immobiliare previsti dalla vigente normativa con lo scopo di costituire fondi di diretta o indiretta gestione della Invimit SGR, secondo procedure e metodi codificati dall'Agenzia del Demanio e dalla stessa Invimit SGR.

L'Agenzia del Demanio, nell'ambito dei fondi appositamente stanziati, nei limiti delle risorse a disposizione, si impegna, ove necessario, a finanziare analisi e studi di fattibilità strumentali all'eventuale costituzione di fondi immobiliari di diretta o indiretta gestione della Invimit S.G.R..

Art. 4

(Progetti "Valore Paese")

Nell'ambito delle iniziative innovative promosse dall'Agenzia del Demanio, con particolare riferimento alle iniziative volte all'implementazione della rete cicloviaria e dei c.d. cammini religiosi insistenti sul territorio piemontese, in particolare attraverso il coinvolgimento dei patrimoni pubblici minori di proprietà degli Enti Pubblici - Territoriali e non - che insistono lungo i tracciati in vista di un loro pieno recupero funzionale strumentale alla piena fruizione dei percorsi, la Regione Piemonte si impegna a segnalare eventuali beni di proprietà, propria o di Enti o società ad essa riconducibili, su cui attivare gli strumenti di concessione/locazione gratuita ex art. 11 co. 3 D.L. n. 83/2014 e concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2000, nonché a promuovere

l'iniziativa, mediante ogni strumento di marketing territoriale attivabile, per una sua proficua diffusione presso le Amministrazioni civiche del territorio piemontese interessate dallo sviluppo dei tracciati.

L'Agenzia del Demanio, a partire dalle fasi di segmentazione e clusterizzazione del portafoglio proposto, si impegna a promuovere ogni ulteriore iniziativa di valorizzazione attivabile quali ad esempio progetto dimore, art bonus ecc. ed a coinvolgere su tali temi, in vista della facilitazione delle operazioni, gli Organi competenti dello Stato operanti sul territorio piemontese.

L'Agenzia del Demanio si impegna, altresì, nello sviluppo operativo delle iniziative individuate, a fornire ogni forma di collaborazione e supporto nelle fasi di analisi e selezione dei beni, nonché di lavorazione tecnico-amministrativa degli immobili selezionati per una loro proficua immissione sul mercato oltre che di predisposizione dei relativi documenti di gara e suo svolgimento.

Art.5

(Razionalizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari)

Nell'ambito delle attività di ordinaria gestione dei rispettivi portafogli immobiliari la Regione Piemonte e l'Agenzia del Demanio intendono, inoltre, promuovere e sostenere ogni forma di proficua collaborazione volta alla ricerca delle più efficaci soluzioni di generale razionalizzazione dei rispettivi patrimoni, anche attraverso un riordino degli assetti proprietari, per una loro migliore valorizzazione. In particolare la Regione Piemonte e l'Agenzia del Demanio cooperano affinché venga attivato ogni utile strumento di valorizzazione previsto dalla vigente normativa quali il trasferimento di proprietà, il federalismo demaniale e/o culturale, la permuta ecc., con l'obiettivo di favorire la gestione dei beni pubblici e l'attuazione dei rispettivi programmi di valorizzazione.

A tal riguardo, l'Agenzia del Demanio e la Regione Piemonte rimandano al costituendo Tavolo Tecnico Operativo di cui al successivo art. 6 l'individuazione degli immobili di proprietà statale ovvero regionale su cui attivare dette forme di collaborazione ed a imprimere, al contempo, ulteriore impulso ad operazioni già in corso.

Art. 6

(Tavolo Tecnico Operativo)

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, verrà costituito un Tavolo Tecnico Operativo (TTO) i cui componenti, dell'Agenzia del Demanio e della Regione Piemonte, saranno nominati con successivo atto.

La composizione del TTO può essere riconfigurata in relazione all'eventuale adesione al presente Protocollo di altri soggetti aderenti di cui al successivo art. 7.

Al TTO è assegnato il compito di adempiere a quanto previsto dal presente Protocollo, di sovrintendere alle attività tecnico-amministrative propedeutiche e conseguenti all'attuazione degli interventi previsti, nonché di garantire il coordinamento tecnico con gli altri eventuali soggetti istituzionali a qualsiasi titolo coinvolti.

Le parti si riservano fin d'ora la possibilità di estendere la partecipazione al TTO anche ad altri soggetti in grado di garantire supporto nelle materie di competenza, al fine di ottimizzare il perseguimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo.

In particolare, nella prima fase dei lavori del TTO le attività saranno prioritariamente indirizzate allo *scouting* del patrimonio immobiliare di riferimento sul quale avviare singole iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione anche ai sensi dell'art. 33 D.L. n. 98/2011.

A valle delle risultanze emerse dall'attività di scouting territoriale, sarà avviata una fase di segmentazione del portafoglio immobiliare di riferimento, a partire dal quale verranno successivamente individuati lo scenario ottimale e le modalità operative di attuazione delle singole iniziative da avviare, coinvolgendo ulteriori immobili di proprietà della Regione, dello Stato e di altri Soggetti Pubblici successivamente aderenti, beni aggiuntivi rispetto all'iniziale individuazione che ha carattere indicativo e potrà essere oggetto di modifica.

Le Parti si impegnano a considerare il TTO quale sede unica presso la quale affrontare e risolvere questioni o tematiche di contenuto tecnico e/o amministrativo attinente l'attuazione degli strumenti di finanza immobiliare di cui all'art. 33 D.L. n. 98/2011 e, più in generale, i rapporti tra lo Stato e la Regione nella gestione e valorizzazione dei rispettivi patrimoni immobiliari, nell'ottica della leale e continuativa collaborazione, affinché si possa addivenire sempre ad una convergenza di interessi ed obiettivi per una reciproca e piena soddisfazione.

Il TTO è, altresì, istituito al fine di ricercare sinergie su tematiche specifiche attinenti i rispettivi patrimoni immobiliari presenti nella Regione Piemonte nonché ogni forma consentita di collaborazione ed assistenza nell'ottica della gestione integrata e coordinata del patrimonio immobiliare pubblico.

Fermo restando quanto sopra premesso, le Parti non hanno alcun obbligo di sviluppare le proposte e/o le iniziative che dovessero emergere in sede di TTO o comunque a valle delle attività e degli approfondimenti di cui al presente Protocollo.

Art. 7

(Estensione dell'Intesa)

Il presente protocollo, stante la molteplicità degli interessi pubblici coinvolti, è suscettibile di estensione ad altri soggetti pubblici appartenenti al Settore Regionale Allargato, ivi comprese le ASL, altri Enti pubblici e non, che potranno aderire con la firma di apposito atto di adesione.

Art. 8

(Impegni delle Parti)

Con la sottoscrizione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a porre in essere tutte le attività di propria competenza – come di seguito meglio specificate – necessarie per il pieno conseguimento degli obiettivi.

a) Impegni assunti dalla Regione Piemonte

Ai fini dell'attuazione del presente Protocollo, la Regione, nel ruolo di indirizzo e governo del territorio, nonché in qualità di promotore dell'iniziativa, si impegna a:

- promuovere e coordinare i lavori del Tavolo costituito ai sensi del precedente art. 6;

– facilitare l'espletamento delle azioni amministrative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 2 del presente Protocollo, anche mettendo a disposizione le competenze e le prerogative ad essa espressamente attribuite dalla legge;

– promuovere la partecipazione degli Enti Pubblici appartenenti al Settore Regionale Allargato, in particolare delle ASL, proprietari di beni suscettibili di inserimento nell'operazione;

– mettere a disposizione e/o facilitare il reperimento di tutta la documentazione tecnico-amministrativa relativa agli immobili pubblici appartenenti al proprio patrimonio interessato dall'iniziativa e agli ulteriori immobili di successiva individuazione;

– reperire eventuali risorse finanziarie all'interno della programmazione regionale da destinare alla valorizzazione del patrimonio pubblico degli enti locali.

b) Impegni assunti dall'Agenzia del Demanio

L'Agenzia si impegna a verificare la presenza nel territorio regionale di riferimento di immobili statali, suscettibili di valorizzazione e dismissione, anche ai sensi dell'art. 33 D.L. n. 98/2011. L'Agenzia si impegna, altresì, a fornire supporto tecnico-specialistico in favore degli Enti Pubblici coinvolti, per l'espletamento di tutte le attività di seguito descritte:

– censimento, ricognizione, analisi e segmentazione del portafoglio immobiliare di riferimento;

– strutturazione preliminare di iniziative di valorizzazione, razionalizzazione e dismissione, nonché di operazioni di finanza immobiliare ex art. 33 D.L. n.98/2011 per le cui attività propedeutiche e connesse l'Agenzia potrà fornire il supporto tecnico-specialistico necessario, anche avvalendosi delle risorse di cui al comma 8-bis del citato articolo.

Art. 9

(Comunicazioni)

Tutte le comunicazioni relative al presente Protocollo dovranno essere effettuate per iscritto ed inviate tramite Posta Elettronica Certificata ai seguenti indirizzi:

– per la Regione Piemonte:

PEC: ……

– per l'Agenzia del Demanio:

PEC: …….

Art. 10

(Durata)

Il presente Protocollo ha durata triennale, decorrente dalla data di sottoscrizione dello stesso.

Esso potrà essere prorogato per un periodo di eguale durata in ragione dello stato di avanzamento delle attività, previa comunicazione tra le Parti, a mezzo Posta Elettronica Certificata.

Nell'ipotesi in cui le previsioni del presente Protocollo non potessero trovare integrale attuazione, le Parti potranno sciogliersi dagli impegni assunti mediante comunicazione scritta da trasmettere a mezzo Posta Elettronica Certificata, senza nulla avere a pretendere l'una dall'altra.

Art. 11

(Revisioni ed integrazioni)

Il presente Protocollo potrà essere modificato, integrato o aggiornato esclusivamente in forma scritta con eventuali atti aggiuntivi o integrativi.

Esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali atti aggiuntivi o integrativi e sopravvivrà a questi ultimi, continuando con essi a regolare la materia tra le Parti.

Art. 12

(Risorse finanziarie)

Per l'attuazione del presente Protocollo, non è previsto il riconoscimento reciproco di alcun corrispettivo; pertanto, qualunque onere rimarrà a carico della Parte che è chiamata a sostenerlo.

Art. 13

(Riservatezza)

Tutti i dati, documenti o altri materiali che verranno scambiati tra le Parti in esecuzione del presente Protocollo dovranno essere considerati come "informazioni riservate", ove qualificati come tali dalla Parte che li comunica.

Le Parti concordano di utilizzare tali informazioni riservate solo in relazione all'esecuzione del presente Protocollo, salvo diverse pattuizioni, da formalizzarsi per iscritto.

Ciascuna delle Parti adotterà tutte le misure ragionevolmente necessarie per tutelare la riservatezza delle informazioni e della documentazione di cui essa disponga in virtù del presente Protocollo.

Art. 14

(Controversie)

Nel caso di controversie di qualsiasi natura che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'applicazione del presente Protocollo, le Parti si impegnano a comporre amichevolmente e secondo equità le controversie medesime.

Resta inteso che eventuali controversie non pregiudicheranno in alcun modo la regolare esecuzione delle attività, né consentiranno alcuna sospensione degli impegni assunti dalle Parti.

Art. 15

(Pubblicazione)

Il presente Protocollo sarà pubblicato sui rispettivi siti istituzionali delle Parti, al fine di assicurarne la massima conoscenza e diffusione.

Letto, confermato e sottoscritto

Torino, _____ 2017

Per la Regione Piemonte,
il Presidente Sergio Chiamparino ……..

Per l'Agenzia del Demanio
il Direttore Roberto Reggi ……..